

Oggetto: OCF - Delibera e Comunicazione astensione dalle udienze 6 dicembre 2019
Mittente: "Amministrazione OCF" <amministrazione@organismocongressualeforense.news>
Data: 25/11/2019, 16:14

Su disposizione del Coordinatore, Avv. Giovanni Malinconico, trasmetto comunicazione dell'Organismo Congressuale Forense relativa all'indizione di una giornata di astensione dalle udienze degli avvocati per il 6 dicembre p.v..

Cordiali saluti

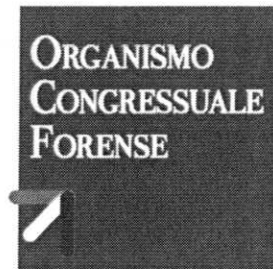
Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Amministrazione
Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42 - 00193 Roma
C.F. 91148030595
www.organismocongressualeforense.news
amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it

— Allegati: —

delibera astensione OCF 6.12.19.pdf	157 kB
Codice di autoregolamentazione delle astensioni copia.pdf	72,0 kB
delibera di astensione 25 ottobre (1).pdf	151 kB
Comunicazione astensione 6.12.2019.pdf	140 kB





L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

riunitosi in Assemblea nella propria sede in Roma, via Valadier n. 42, il giorno 22 novembre 2019,

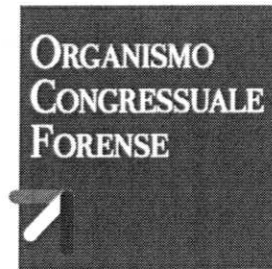
Richiamata

la delibera dell'Ufficio di Coordinamento del 2 ottobre 2019 - che si allega alla presente per farne parte integrante -, con la quale è stata indetta una giornata di astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno 25 ottobre 2019,

Considerato

- che l'Unione delle Camere Penali Italiane, con deliberazione di Giunta del 6 novembre 2019, ha indetto l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, in conformità al codice di autoregolamentazione, dal 2 al 6 dicembre 2019, invitando altresì le Camere Penali territoriali ad organizzare in detto periodo iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione invitando tutte le Camere Penali territoriali a promuovere, nella settimana di astensione, iniziative volte ad informare la pubblica opinione delle ragioni della protesta e ad individuare le modalità per favorire la partecipazione alla manifestazione oratoria continua organizzata in Roma nelle medesime date dell'astensione e per le giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre
- che l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, condivide le motivazioni poste alla base dell'astensione proclamata dall'UCPI, interpretando anche il sentimento di adesione manifestato dai Presidenti dei COA presenti all'incontro svoltosi presso la sede dell'OCF nella mattina del 22 novembre 2019,
- che permangono tutte le motivazioni che hanno indotto l'Ufficio di Coordinamento ad indire l'astensione di giorno 25 ottobre 2019.

Tanto premesso,



INDICE

l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno 6 dicembre 2019, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, aderendo all'invito formulato dall'UCPI a concorrere, con l'intervento dei propri Componenti, all'organizzazione di manifestazioni di protesta su base territoriale ed invitando tutte le componenti dell'Avvocatura istituzionale ed associativa a valutare l'opportunità di organizzare eventi di sensibilizzazione pubblica su base nazionale.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell'Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Economia e Finanze e ai Capi di tutti gli Uffici Giudiziari.

Il Segretario

Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore

Avv. Giovanni Malinconico

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense.pec.it

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

istituito dal Congresso Nazionale Forense con deliberazione del 7.10.2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247 (Ordinamento Forense), riunito in seduta in Roma, via del Governo Vecchio il 14 gennaio 2017

PREMESSO

- 1- che la legge n. 247/2012, nel demandare al Congresso Nazionale Forense il ruolo di “massima assise dell'avvocatura italiana” (art. 39, 2° comma) e nell'attribuirgli la facoltà di deliberare autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, gli attribuisce altresì la potestà di eleggere l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;
- 2- che in virtù della sua funzione e delle sue potestà, il Congresso Nazionale Forense, nella seduta del 7.10.2016, ha approvato il proprio statuto;
- 3- che tale statuto, all'art. 6, 2° co., lett. e), prevede che l'organismo deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali – denominato Organismo Congressuale Forense (in acronimo: O.C.F.) – abbia tra gli altri il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- 4- che la disciplina di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze è attualmente data dal testo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008;
- 5- che, al fine di autodisciplinare l'esercizio della potestà di proclamazione di cui sopra, l'O.C.F. ritiene di approvare il codice nel testo già previgente, salve eventuali successive determinazioni;

Tanto premesso,

APPROVA

Il seguente codice di autoregolamentazione, disponendo la trasmissione della presente delibera alla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura della segreteria dell'Ufficio di Coordinamento

“CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (NELLA DISCIPLINA GIÀ ADOTTATA IN DATA 4 APRILE 2007 DA O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC E VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERA N. 7/749 DEL 13 DICEMBRE 2007 E PUBBLICATO IN G.U. N. 3 DEL 4 GENNAIO 2008)

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

Art. 2

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo

proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3

Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

- a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
- b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

- a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi

durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

- b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5

Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

- a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
- c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
- f) alla materia elettorale.

Art. 6

Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

- a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
- b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7

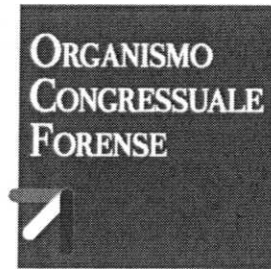
Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione degli organismi di disciplina in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi organismi vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

2. Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa



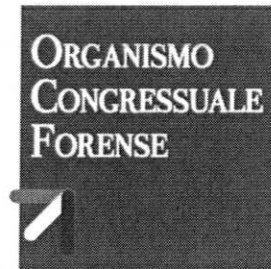
L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Riunito nella propria sede in Roma, via Valadier n. 42, il giorno 2 ottobre 2019 con la presenza di:

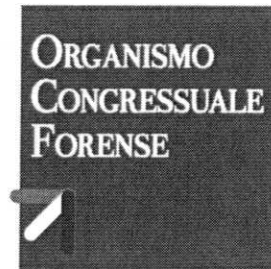
- Avv. Giovanni MALINCONICO (Coordinatore);
- Avv. Vincenzo CIRAIOLO (Segretario)
- Avv. Alessandro VACCARO (Tesoriere)
- Avv. Cinzia PRETI (Componente);
- Avv. Armando ROSSI (Componente)
- Avv. Rosanna ROVERE (Componente);
- Avv. Giovanni STEFANÌ (Componente).

CONSIDERATO

- 1- che la disposizione che inibisce il decorso del termine di prescrizione dei reati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (come posta dall'art. 1, 1° co., lett. d), e) e f), della legge 9.01.2019 n. 3, cd. "*legge spazzacorrotti*"), entrerà in vigore il 1° gennaio 2020;
- 2- che tale disposizione è stata sin da subito fortemente avversata dall'Avvocatura, che ne ha chiesto il ritiro sia prima che dopo la sua approvazione in quanto, contrariamente al dichiarato intento che ne ha accompagnato l'emanazione, determinerebbe una sostanziale ed insanabile incertezza riguardo al periodo di svolgimento ed un allungamento *sine die* dei tempi di definizione dei processi penali nel grado di appello, compresi per di più i procedimenti in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado;
- 3- che l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, nella seduta del 22 dicembre 2018, a seguito di un intenso dibattito sul tema, tra gli altri, della preannunciata esclusione del decorso della prescrizione penale in grado di appello

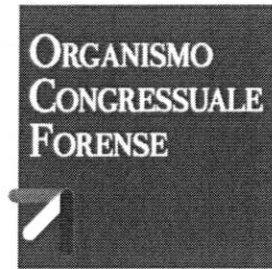


- (poi sostanziatasi in legge), su proposta del Coordinatore ha proclamato per acclamazione lo stato di agitazione dell'Avvocatura Italiana;
- 4- che dall'entrata in vigore della riforma della prescrizione conseguirebbero effetti tali da avere gravissime conseguenze sui diritti fondamentali dei cittadini, i quali vanno dunque debitamente informati e sensibilizzati sulla portata di siffatta riforma;
 - 5- che la questione ha formato oggetto della Sessione Ulteriore, tenutasi a Roma il 5 e 6 aprile 2019, del XXXIV Congresso Nazionale Forense che, quale Massima Assise dell'Avvocatura ha approvato le mozioni n. 7 e n. 28, aventi attinenza al tema;
 - 6- che in particolare, la mozione n. 7 approvata il 6.04.2019, al punto n. 6 del *"Manifesto dell'Avvocatura Italiana per l'effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della Giurisdizione"*, afferma che la Giurisdizione debba essere attuata mediante le regole e i principi costituzionali del giusto processo comunque *"entro una durata concretamente ragionevole"*;
 - 7- che, con la mozione n. 28 egualmente approvata a Roma il 6.04.2019, il Congresso ha espressamente invitato l'Organismo Congressuale Forense, di concerto con il CNF, ad assumere ogni più opportuna iniziativa, tra l'altro, *"affinché sia evitata qualsiasi forma di soppressione generalizzata della prescrizione dei reati"*;
 - 8- che è ferma consapevole convinzione dell'Avvocatura che il grave problema della intollerabile dilatazione dei tempi del processo penale, come di quello civile e degli altri plessi di Giurisdizione, possa trovare soluzione solo con opportune riforme processuali e, soprattutto, con l'assegnazione alla Giustizia di adeguate risorse umane ed economiche rivenienti dalla fiscalità generale, in attuazione dei principi di solidarismo costituzionale, come ribadito dalla tesi n. 5 del *"Manifesto dell'Avvocatura Italiana per l'effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della Giurisdizione"*;
 - 9- che, nonostante il pur apprezzabile lavoro svolto al tavolo di concertazione con il Ministro e i contributi offerti dall'OCF, unitamente al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Camere Penali Italiane ed all'Associazione Giovani Avvocati



Italiani, per il sostanziale snellimento e miglioramento dell'efficienza del processo penale non è plausibile che l'entrata in vigore della riforma della prescrizione penale sia accompagnata da adeguate misure processuali acceleratorie, stante per di più la necessità che l'ipotesi di riforma sia sottoposta alla rinnovata compagine di Governo;

- 10- che l'Organismo Congressuale Forense è pronto a riprendere quel percorso di concertazione e dialogo per arrivare in tempi stretti alla definizione delle più adeguate misure normative atte a ridurre il sovraccarico delle giacenze giudiziarie ed alla riduzione dei tempi di definizione dei processi pendenti, ferma la imprescindibile necessità che siano prontamente abrogate le disposizioni che inibiscono il corso della prescrizione penale;
- 11- che l'Unione delle Camere Penali Italiane, con deliberazione di Giunta del 30 settembre 2019, ha indetto l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, in conformità al codice di autoregolamentazione, dal 21 al 25 ottobre 2019, invitando altresì le Camere Penali territoriali ad organizzare in detto periodo iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione, con il concorso delle altre componenti dell'Avvocatura, della Magistratura, delle forze politiche, dell'Accademia e degli esponenti di spicco del mondo della cultura e della società civile;
- 12- che l'Organismo Congressuale Forense, condividendo le ragioni dell'iniziativa assunta dall'UCPI, ritiene che tutta l'Avvocatura Italiana debba reagire unitariamente al grave "strappo" di civiltà giuridica rappresentato dalla riforma della prescrizione penale;
- 13- che anche altre realtà associative forensi stanno reagendo alla imminente entrata in vigore della riforma, invocandone l'abrogazione;
- 14- che il Regolamento Interno dell'OCF, così come approvato nella seduta del 23.11.18, all'art. 7, 4° comma prevede che: *"nei casi in cui l'Assemblea, con riferimento a problematiche in corso, abbia proclamato lo stato di agitazione dell'Avvocatura, l'Ufficio di Coordinamento, ove ne sorga l'opportunità, può con*



propria motivata delibera indire l'astensione delle udienze in conformità al codice di autoregolamentazione, riferendone prontamente all'Assemblea nella prima seduta conseguente";

- 15- che, in ogni caso, l'assunzione della presente deliberazione è stata preceduta, da parte dell'Ufficio di Coordinamento, da uno scambio informale di opinioni tra tutti i componenti dell'Assemblea, dal quale è emersa la opportunità di intervenire con un provvedimento adesivo e di estensione dell'astensione agli altri settori;

Tanto premesso,

INDICE

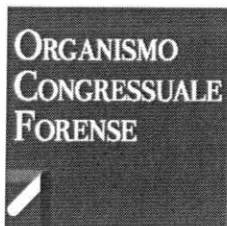
l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno 25 ottobre 2019, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, aderendo all'invito formulato dall'UCPI a concorrere, con l'intervento dei propri Componenti, all'organizzazione di manifestazioni di protesta su base territoriale ed invitando tutte le componenti dell'Avvocatura istituzionale ed associativa a valutare l'opportunità di organizzare eventi di sensibilizzazione pubblica su base nazionale.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera, oltre che a tutte le rappresentanze istituzionali ed associative dell'Avvocatura Italiana, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Economia e Finanze e ai Capi di tutti gli Uffici Giudiziari.

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico



Organismo Congressuale Forense

Prot. n. 106/19

Roma, 25 novembre 2019

Ill.mo Presidente della Repubblica

Ill.mo Presidente del Senato della Repubblica

Ill.mo Presidente della Camera dei Deputati

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri

Ill.mo Signor Ministro della Giustizia

Spettabile Commissione di Garanzia
per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Ill.mo Signor Presidente della Corte Costituzionale

Ill.mo Signor Presidente della Suprema Corte di Cassazione

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato

Ill.mo Signor Presidente della Corte dei Conti

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Ill.mi Signori Presidenti delle Corti d'Appello

Ill.mo Sig. Presidente della Corte Militare d'Appello

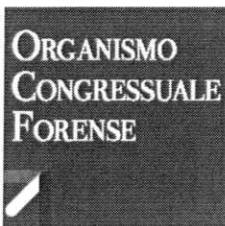
Ill.mi Signori Presidenti dei Tribunali ordinari

Ill.mi Signori Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali

Ill.mi Signori Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali

Ill.mi Signori Giudici di Pace

Ill.mi Sigg.ri Presidenti dei Tribunali Militari



Organismo Congressuale Forense

Oggetto: Comunicazione ex art. 2, 2 bis L. 146/90 di indizione di astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 6.12.2019.

In esecuzione dell'allegata delibera assunta in Roma dall'Assemblea il 22.11.2019, comunico che l'Organismo Congressuale Forense ha indetto una giornata di astensione a carattere nazionale da tutte le udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 6.12.2019

L'astensione si svolgerà nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense il 14.01.2017, già trasmesso alla Commissione di Garanzia e che egualmente allego (nel testo conforme al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e ciò sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire l'effettuazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.) .

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico